

## ANALISI

# Uno strumento contro il nero

di **Michele Tiraboschi**

**D**opo aver accompagnato, con circolari settoriali, il rilancio dei buoni lavoro della legge Biagi in agricoltura, nel terziario e nel lavoro domestico, Inps e ministero del Lavoro hanno avviato una campagna di informazione per contribuire al definitivo decollo dell'istituto. Centrale, in questa strategia comunicativa, è la circolare Inps 88/2009, che fornisce un quadro unitario del lavoro occasionale di tipo accessorio a seguito delle rilevanti modifiche normative degli ultimi mesi.

Forte del risultato del primo anno di vera sperimentazione (oltre 850mila buoni venduti dall'agosto 2008, pari a oltre 35mila posizioni lavorative emerse) l'articolo 7-ter della legge 33/2009 ha ampliato il raggio di operatività dell'articolo 70 del decreto legislativo 276/2003

inserendo nuove attività (fiere), tipologie di prestatori (casalinghe e cassintegrati) e committenti (anche "pubblici" per manifestazioni sportive, culturali e lavori di emergenza). Come chiarisce ora la circolare si deve pur sempre trattare di attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili cioè a forme contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Rimangono, dunque, nell'ambito delle mere prestazioni di lavoro, identificate esclusivamente in funzione del loro contenuto valore economico (5mila euro) e regolate dal legislatore con la sola finalità di assicurare tutele previdenziali e assicurative minime in chiave di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

Il ricorso ai voucher è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa re-

clutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione. La natura accessoria comporta che le attività disciplinate dall'articolo 70 debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, le novità introdotte interessano gli studenti, le casalinghe, i pensionati e i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Resta inteso peraltro che, salvo il caso del lavoro agricolo, il ricorso ai buoni lavoro è ammesso per qualunque tipologia di prestatore, compresi gli occupati, compatibilmente con il contratto di lavoro in essere.

Un punto critico toccato dalla circolare è quello relativo alla definizione di casalinga con riferimento alle attività agricole di ca-

rattere stagionale. Recependo le indicazioni contenute nell'avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura del 26 giugno scorso, l'Inps precisa che dovrà intendersi per casalinga quel soggetto che - al di là dell'accezione di genere - non abbia prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno in corso e in quello precedente.

La circolare conferma infine che, in via sperimentale e per il solo 2009, i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in tutti i settori produttivi. In questi casi il limite dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è di 5mila euro per anno solare. Limite inferiore rispetto a quello di 5mila euro per anno solare e per singolo committente stabilito, in via generale, ai fini della individuazione delle prestazioni occasionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

